

Convenzione L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e Unieco –Coopselios che costituiranno il soggetto giuridico gestore del nido di infanzia privato denominato “Aziendale Cooperativo Aguas Claras” in Comune di Reggio Emilia

tra

L' **Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia**, con sede in Reggio Emilia, via Guido da Castello, n. 12, P. IVA 00145920351 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Aristodemo Sergio Spaggiari, Direttore, di seguito indicata come “Istituzione”

da una parte

e

Unieco Soc. Coop, con sede legale in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n°10, C.F. e P.IVA 00301010351, nella persona del sig. CASOLI MAURO in qualità di legale rappresentante , domiciliato per la sua carica presso **Unieco Soc. Coop**, via Meuccio Ruini n°10

e

Cooperativa Sociale Coopselios s.c., con sede legale in Reggio Emilia, via M.K.Ghandi n° 3, P.IVA 011643103359, nella persona del sig GUIDO SACCARDI in qualità di legale rappresentante , domiciliato per la sua carica presso **Coopselios sc**, via Gandhi n°3

nella loro qualità di unici partecipanti al soggetto “Soggetto Gestore” (ATI e/o Società) del nido d'infanzia privato denominato “Aziendale Cooperativo Aguas claras”, d'ora innanzi anche denominati “Gestori” o “Soggetto Gestore””.

dall'altra parte

PREMESSO CHE

1. in data 19.11.2008 è stato sottoscritto fra il Comune di Reggio Emilia e Unieco e Coopselios, in qualità di futuri, unici, partecipanti al “Soggetto Gestore”, il “Protocollo di Intesa” allegato alla presente avente ad oggetto la realizzazione e successiva gestione di un nido a tre sezioni per un totale di 57-59 posti, dei quali 15 riservati al “Soggetto Gestore”, realizzato mediante la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di un edificio esistente collocato in adiacenza alla

sede aziendale Unieco in Reggio Emilia, via M. Ruini, 10.

2. Il Comune di Reggio Emilia ha potuto verificare che sussistono in capo Unieco e Coopselios nella loro qualità di unici partecipanti al “Soggetto Gestore” (ATI e/o Società) i requisiti di moralità, oltre che tecnico-organizzativi ed economici, per poter validamente contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Unieco e Coopselios si riservano la possibilità di costituire fra di loro, con espressa esclusione di qualsiasi altro soggetto diverso dagli stessi, anche successivamente alla stipula della presente convenzione o nel corso della medesima, un soggetto giuridico che potrà assumere la forma di Associazione Temporanea di Imprese e/o Società ed a tal fine l’Istituzione acconsente a che il suddetto costituendo soggetto subentri *ab origine* nella presente convenzione, considerandosi come assunti in capo a tale “Soggetto Gestore” sin da ora ed ora per allora tutti gli impegni di cui alla presente convenzione.
4. L’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di RE (di seguito indicata come “Istituzione”), nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2008 ha positivamente valutato il progetto pedagogico predisposto dal “Soggetto Gestore”; allegato unitamente alla Carta dei Servizi; alla presente convenzione della quale costituisce parte integrante ed essenziale ed al quale Unieco e Coopselios nella loro qualità di unici partecipanti al “Soggetto Gestore” (ATI e/o Società) si impegnano ad attenersi nella gestione del Nido interaziendale.
5. L’Istituzione ha conseguentemente inserito nel proprio Piano Programma, approvato con il Bilancio di Previsione 2009 (delibera n°1 del 19.1.2009) il servizio in oggetto nel piano di ampliamento della scolarizzazione nella città.
6. La struttura destinata a nido, costituita da un piano terra della superficie di mq 310 ed un primo piano della superficie di mq 320 e dotata di un’area verde di mq 430, è stata realizzata in conformità al permesso di costruire n. 13291/08 del 15.07.2008 ed è in regola con gli standard costruttivi dei nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia oltre che, con particolare riguardo alla gestione della stessa, pienamente rispondente ai criteri per la realizzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla L.R.1/2000, come modificata dalla L.R. 8/2004. Il servizio è stato autorizzato con atto n° 5123/2009 di Prot del Comune di RE .

7. L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ha inserito il servizio in oggetto in un progetto regionale, cofinanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, per l'erogazione di assegni (voucher) di carattere conciliativo alle famiglie per favorire la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro e rimuovere le cause che discriminano le donne all'interno del mercato del lavoro (delibere della Giunta Regionale dell' Emilia Romagna n°1738 del 28.10.2008 e n°15 del 19.1.2009).

8. L'Istituzione si dichiara pertanto disponibile a:

- convenzionare, nel 2009, secondo le modalità di cui alle sopraccitate delibere regionali, 42 posti, individuati sulla base delle graduatorie comunali, mentre 15 posti sono nella disponibilità del "Soggetto Gestore" per l'inserimento di figli dei dipendenti delle cooperative stesse nonché delle realtà aziendali limitrofe alla struttura. Tali posti riservati, se non utilizzati in toto dalle cooperative, si aggiungono ai posti convenzionati.
- Convenzionare negli anni successivi, fino alla durata del progetto, i 42 posti con le stesse modalità e, al di fuori del progetto cofinanziato, i 15 posti riservati.
- Convenzionare, alla scadenza del progetto cofinanziato, 57 posti.

Tutto ciò premesso (le premesse fanno parte integrante della convenzione)

fra le parti

SI CONVIENE

ART. 1 Oggetto e durata della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di un nido a tre sezioni (57/59) posti, con decorrenza dal 02/03/09 e la durata di anni 10 (dieci anni).

Costituisce oggetto della presente convenzione il servizio a contenuto didattico/educativo e le attività complementari per il funzionamento del Nido di Infanzia "Aziendale Cooperativo Aguas claras" in convenzione con l'Istituzione.

La presente convenzione è destinata a disciplinare condizioni e reciproche obbligazioni, affinché sia garantita l'erogazione del servizio di nido presso la sede del "Soggetto Gestore" cooperativo a favore di bimbi indicati dall'Istituzione, sulla base delle graduatorie comunali e a fronte della disponibilità di posti già dichiarata dal "Soggetto Gestore", ovvero 42/43 posti.

ART.2 Modalità di svolgimento del servizio

a) Orari e calendario scolastico

Il servizio dovrà seguire il calendario scolastico ed i seguenti orari:

dalle 7.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento per almeno 10 mesi (da settembre a giugno).

Dovrà essere inoltre previsto il prolungamento d'orario fino alle 18.30, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie.

Per le famiglie che ne facciano richiesta dovrà essere previsto il servizio estivo (cioè per il mese di luglio). Per il mese di Luglio i posti convenzionati saranno in relazione al numero dei bambini effettivamente frequentanti. Pertanto entro il 30 aprile di ogni anno il "Soggetto Gestore" acquisirà per iscritto dalle famiglie le relative domande e provvederà all'articolazione del servizio richiesto verificando il numero dei bambini iscritti al mese di Luglio e comunicando all'Istituzione le eventuali disponibilità ad accogliere bambini provenienti da altri servizi comunali fino alla copertura dei posti convenzionati, fermo restando i parametri economici e le modalità di pagamento stabilite dall'Istituzione per il servizio ordinario, nonché, per le famiglie aventi i requisiti per la fruizione dei voucher conciliativi, la permanenza degli stessi requisiti.

- b) A conclusione del primo anno, entro il mese di Febbraio, per garantire la razionale ottimizzazione dei posti disponibili il "Soggetto Gestore" dovrà segnalare e formalizzare l'entità dei posti che ritiene di utilizzare per l'anno successivo, fatta salva la conferma dei posti dei bambini già iscritti che passano all'anno seguente.
- c) L'Istituzione si impegna entro il 31 Luglio di ogni anno scolastico ad inviare gli elenchi dei bambini provenienti dalle proprie graduatorie. Qualora il "Soggetto Gestore" non utilizzi l'intera quota dei posti ad esso riservati, gli stessi saranno messi a disposizione dell'Istituzione.
- d) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie degli utenti e il "Soggetto Gestore" e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.

ART.3 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

- a) L'ammissione dei bambini, ad esclusione dei 15 posti riservati al "Soggetto Gestore", avverrà su designazione dell'Istituzione che la effettuerà in base alla graduatoria dei richiedenti.
- b) Per i 15 posti riservati al "Soggetto Gestore" questo provvederà a comunicare l'elenco all'Istituzione entro la metà di luglio. Non potrà essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini disabili verrà valutata fra il soggetto "Soggetto Gestore" e la Direzione dell'Istituzione l'opportunità di inserire personale di supporto, le cui spese saranno a carico dell'Istituzione.
- c) In caso di ritiro di un bambino, l'Istituzione provvederà alla sostituzione sino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venisse esaurita e al "Soggetto Gestore" rimanessero posti disponibili, questi verranno offerti agli altri bambini residenti nel Comune di Reggio Emilia fino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove iscrizioni dovranno avvenire attraverso i competenti uffici dell'Istituzione.
- d) In caso di assenza per certificata malattia di un bambino non inferiore a 20 giorni consecutivi, il "Soggetto Gestore" si impegna ad applicare una riduzione della retta a carico delle famiglie del 30%.
- e) Il "Soggetto Gestore" definisce la retta intera in €.792 mensili (IVA inclusa se dovuta); verranno applicate rette mensili differenziate indicate dall'Istituzione, con l'esclusione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 2, punti b e c, per i quali si prevede una quota a parte.
- f) La collocazione delle famiglie nelle diverse fasce è definita dall'Istituzione, sulla base dell'ISEE.

ART.4 Personale e gestione sociale

- a) Il "Soggetto Gestore" dovrà garantire un rapporto educatori – bambini coerente con le disposizioni regionali in materia. Potrà essere utilizzato personale volontario e/o giovani in servizio civile volontario, purché essi svolgano la propria attività in logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali sopra citati.
- b) Nell'utilizzo di personale educativo e ausiliario, che dovrà inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi regionali (titoli di studio, idoneità fisica) verrà data

preferenza, a parità di condizioni, in prima istanza a coloro che abbiano già prestato servizio presso altre strutture educative (nidi, servizi integrativi per l'infanzia, scuole di infanzia e scuole primarie) o che siano inseriti nella graduatoria comunale delle supplenze.

- c) Per il personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

Le vertenze sindacali del personale dipendente dovranno avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il "Soggetto Gestore" si impegna ad adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi analogo a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia per i servizi all'infanzia e a garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità ecc.

L'Istituzione potrà chiedere al riguardo di effettuare le opportune verifiche.

- d) All'Inizio dell'anno scolastico dovrà essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendente e collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di studio e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico. Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'Istituzione. L'Istituzione ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.
- e) All'interno dell'orario settimanale del personale dovrà essere previsto un monte ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici che operano nei servizi per l'infanzia, e dovrà essere garantita la partecipazione degli operatori del nido al programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione per il personale dei servizi all'infanzia comunali. A tal fine verranno previsti i necessari incontri fra la Direzione dell' Istituzione al fine di assicurare un confronto culturale di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
- f) Il "Soggetto Gestore" si impegna ad avvalersi del supporto di un coordinatore pedagogico

che mantenga un costante rapporto di collaborazione con la Direzione dell'Istituzione

- g) Il “Soggetto Gestore” si impegna a garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi sia attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

ART. 5 Obblighi dell'Istituzione

- a) Oltre a quanto previsto negli altri articoli della presente convenzione, l'Istituzione si impegna a cofinanziare la retta delle famiglie che fruiscono del voucher conciliativo, nella misura stabilita dalle delibere regionali, e comunque fino alla quota della retta intera.
- b) Alle famiglie verrà applicata una retta maggiore dello 0,5% della retta applicata nei nidi comunali e convenzionati, sulla base dell'Isee.
- c) L'Istituzione integrerà, fino alla concorrenza della retta intera, la quota della famiglie che non fruiscono del voucher.
- d) La revisione dei prezzi sarà effettuata annualmente ai sensi del successivo art. 7.

ART. 6 Fatturazioni e liquidazioni

- a) Il “Soggetto Gestore” del Nido interaziendale, per tutto il periodo di effettiva erogazione del servizio, fornirà al Comune, con cadenza mensile, l'elenco dei bambini iscritti. Sulla base del suddetto elenco, con riferimento a ciascun mese di servizio, il “Soggetto Gestore” fatturerà all'Istituzione il contributo erogato, comprensivo dell'importo del voucher, per le famiglie che ne fruiscono.
- b) L'Istituzione Comunale, previo controllo della documentazione richiesta, provvederà alla liquidazione della fattura emessa dal “Soggetto Gestore”.
- c) Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia – via Guido da Castello 12, RE P. IVA 00145920351 e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi
 - 1. data e atti della convenzione stipulata
 - 2. periodo di competenza

3. eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge
4. tutti i dati relativi al pagamento
5. ogni altra indicazione utile

la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di protocollazione della fattura, da parte Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e previa verifica della congruità dell'importo esposto con i dati risultanti dagli elenchi mensili.

Alla fattura dovrà essere allegato copia delle fatture pagate dalle famiglie che fruiscono dei voucher o dichiarazione sostitutiva al riguardo.

In occasione dell'emissione delle fatture, il "Soggetto Gestore" è tenuto a fornire riscontro dell'assolvimento dei contributi assicurativi e previdenziali relativamente al personale impiegato e l'Istituzione si riserva il relativo controllo. La carenza di tale documentazione renderà improcedibile la relativa liquidazione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Istituzione.

In caso di ritardato pagamento verrà applicato il saggio di interesse come per legge.

ART. 7 Revisione prezzi

Le rette e il contributo dell'Istituzione saranno soggette alla revisione prezzi secondo l'indice ISTAT (FOI), tenendo inoltre come riferimento i contenuti della relazione annuale di cui al successivo art.8 punto a).

ART. 8 Obblighi del "Soggetto Gestore"

Oltre a quanto stabilito in altri articoli della presente convenzione, il "Soggetto Gestore" si impegna a

- a) predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, secondo uno schema predisposto dall'Istituzione, relativamente all'attività oggetto della presente convenzione,
- b) inviare mensilmente gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del contributo e relativa fattura, nonché la documentazione indicata nell'art. 6,

- c) garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative applicate nelle strutture comunali, approvate dalla Autorità sanitaria, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia,
- d) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario e della sicurezza e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, analoghe a quelle stipulate per le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari e i tirocinanti,

All'atto della stipula della presente convenzione verrà consegnata una copia delle suddette polizze e, per gli anni scolastici successivi al primo, le stesse dovranno essere inviate all'Istituzione prima dell'inizio del servizio.

Dovranno inoltre essere fornite annualmente, prima dell'inizio del servizio, precise informazioni in merito alla organizzazione della sicurezza e all'applicazione delle relative disposizioni.

ART. 9 Verifiche e controlli

- a) L'Istituzione ha facoltà di effettuare, a sua valutazione e giudizio, in ogni momento sopralluoghi e controlli al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla migliore utilizzazione delle risorse. L'Istituzione si riserva inoltre ed in ogni caso la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.
- b) All'Istituzione dovrà essere permessa la visione del libri-paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto.
- c) Le verifiche verranno effettuate alla presenza dei responsabili del "Soggetto Gestore" e le relative valutazioni conclusive verranno espresse per iscritto e comunicate al "Soggetto Ge-

store” stesso.

ART. 10 Accredimento

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto per il servizio oggetto della presente convenzione fosse possibile conseguire l’accredimento ai sensi della promulganda normativa regionale in materia, le parti si impegnano ad avviare e ad agevolare il percorso di accreditamento presso il Comune di Reggio Emilia.

ART. 11 Penalità e risoluzione

- a) Qualora l’Istituzione accertasse l’inosservanza totale o parziale degli obblighi assunti dall’Ente “Soggetto Gestore” con la presente convenzione, potrà contestare per iscritto l’inadempimento riscontrato, assegnando un termine per la relativa regolarizzazione.
- b) In ogni caso ad ogni richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituzione dovrà essere data risposta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera. Decorso inutilmente tale termine, l’Istituzione potrà applicare, in ragione della gravità delle inadempienze verificate e non regolarizzate, una penale rapportata alle prestazioni non eseguite con un minimo di € 200,00.
- c) Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione
 - Per inosservanza della vigente normativa
 - A seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

ART. 12 Cessione, subappalto, disdetta

E’ vietata la cessione, anche parziale, della convenzione ed il suo subappalto.

La convenzione non può essere disdetta ed il servizio non può essere interrotto salvo cause di forza maggiore o eventi imprevedibili.

ART. 13 Validità ed effetti

La convenzione produce effetti obbligatori ed ha validità dalla sottoscrizione delle parti. Qualsiasi modifica della convenzione ritualmente stipulata dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe

le Parti, o dal “Soggetto Gestore” fra le stesse eventualmente costituito.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 14 Trattamento dei dati personali

- a) Ai sensi del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia Reggio Emilia in qualità di titolare del trattamento designa il “Soggetto Gestore” del Nido Privato in convenzione quale Responsabile del trattamento dei dati.
- b) Il “Soggetto Gestore” tratterà esclusivamente i dati necessari all’espletamento del servizio e si obbliga, in particolare, a trattare i dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela dell’incolumità fisica del bambino.
- c) Il “Soggetto Gestore” dichiara di conoscere quanto previsto dal Codice con particolare riguardo alle funzioni del Responsabile del trattamento e si obbliga ad osservare le disposizioni previste nel predetto codice nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
- d) Il “Soggetto Gestore” è obbligato in solido per gli eventuali danni provocati dagli interessati per la violazione del Codice stesso.
- e) Le parti convengono di trattare i propri dati personali al solo scopo della gestione amministrativa e contabile del presente contratto e, solo ove necessario per tali adempimenti di fornirli anche a terzi.

ART. 15 Spese, imposte e tasse

- a) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e la registrazione della presente convenzione sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
- b) Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia; le parti, nondimeno acconsentono sin da ora a che la percentuale della stessa possa subire variazioni a seconda dei diversi regimi fiscali e si impegnano conseguentemente a ridefinire gli aspetti economici della convenzione derivanti dal cambiamento.

ART. 16 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, _____

Per il “Soggetto Gestore” ed in proprio

Unieco

MAURO CASOLI

Coopselios

GUIDO SACCARDI

Per l’Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia

ARISTODEMO SERGIO SPAGGIARI